

VERBALE DI ACCORDO

premesso che

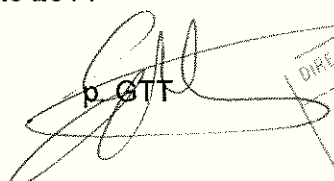
- l'accordo aziendale del 19 ottobre 2000 ha ridefinito il Sistema incentivante funzionariale
- con accordo aziendale del 24 maggio 2001 tale impostazione veniva recepita in ambito ferroviario ed extraurbano
- in data 26 gennaio 2007 le due intese sono state armonizzate
- le parti condividono che il sistema incentivante debba essere adeguato al diverso quadro in cui opera il Gruppo
- in data 6 agosto 2014 le parti, nell'ambito della contrattazione di produttività, hanno superato, per tutto il personale e con decorrenza dall'anno 2014, l'elemento di retribuzione normale "RECUPERO PRODUTTIVITÀ 1990"


tra


GTT e la RSU funzionari,
si concorda quanto segue

1. L'accordo SIAMM sarà ridefinito entro il corrente anno con i seguenti obiettivi:
 - a. rispetto dell'equilibrio economico
 - b. differenziazione tra i profili professionali dell'area professionale 1, Mansioni Gestionali e Professionali del CCNL del 27 novembre 2000, ed i rimanenti profili professionali oggi regolati ai fini SIAMM dall'accordo aziendale 26 gennaio 2007
 - c. semplificazione del sistema di incentivazione
 - d. incremento della parte collegata alle performances
 - e. individuazione di possibili forme di incentivazione non economiche
2. A decorrere dal 2014 e fino all'introduzione del nuovo sistema incentivante, alla "retribuzione incentivante mensile" sarà aggiunto un importo corrispondente al "RECUPERO PRODUTTIVITÀ 1990" non più corrisposto, ai sensi dell'accordo aziendale 6 agosto 2014. Per la predetta voce non opererà la previsione di cui al punto 2 dell'accordo 26 gennaio 2007.
3. Nel mese di ottobre del corrente anno si effettueranno i conguagli retributivi per tutto il personale in servizio dell'attuale area SIAMM mentre, coerentemente con le previsioni dell'accordo che ha superato il "RECUPERO PRODUTTIVITÀ 1990", nessun conguaglio sarà operato per il personale della medesima area SIAMM non più in servizio.
4. Le parti condividono l'obiettivo di prestazione di cui all'art. 4 dell'accordo aziendale 6 agosto 2014 e l'obiettivo di flessibilità di cui all'articolo 3 lettera C) del predetto accordo.
5. Le parti si danno atto che la retribuzione di risultato di cui all'accordo SIAMM, collegata ad obiettivi aziendali ed individuali, ha le caratteristiche previste dalla legislazione vigente per la contrattazione basata sul Premio di Risultato e per l'assoggettamento a tassazione sostitutiva in applicazione dell'art. n. 33 della legge 183/2011 così come definite dal DPCM del 19 febbraio 2014 (pubblicato sulla GU n. 98 del 29 aprile 2014).
6. La RSU incarica l'azienda del deposito del presente accordo presso gli enti competenti.

Torino, 7 agosto 2014


p. GTT


DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
TORINO
26.08.2014
Prot. N. ...


p. la RSU

